

BGer 2C_928/2020 vom 19. Januar 2021

Bundesgericht, 2021-01-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_928_2020

FR: TF 2C_928/2020 du 19 janvier 2021

IT: TF 2C_928/2020 del 19 gennaio 2021

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

E. 1.2

Considerato che i ricorrenti non mettono in discussione, con una motivazione che ne provi un accertamento arbitrario (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560), i fatti che emergono dalla querelata sentenza, gli stessi vincolano il Tribunale federale (art. 105 LTF). In quanto i ricorrenti adducono fatti nuovi (cfr. consid. 2.3.2), per altro posteriori alla sentenza cantonale (cfr. art. 99 cpv. 1 LTF ; DTF 133 IV 342 consid. 2 pag. 343 seg.), gli stessi non vengono pertanto considerati.

E. 2.1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

Dopo avere esposto in dettaglio la loro situazione familiare, i ricorrenti si appellano in primo luogo all' art. 30 cpv. 1 lett b LStrI , in virtù del quale può essere accordata un'autorizzazione di soggiorno per tenere conto dei casi personali particolarmente gravi, in relazione con l' art. 31 OASA che ne specifica la portata. Senonché la norma richiamata ha solo carattere potestativo e concerne inoltre le deroghe alle condizioni d'ammissione. Ne discende che, contro il diniego pronunciato dalla Corte cantonale in base a questo disposto, il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è esperibile (art. 83 lett. c cifre 2 e 5 LTF; sentenza 2C_1074/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 1.2 e richiami).

E. 2.3

I ricorrenti si riferiscono in seguito al diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall' art. 8 CEDU (sulle condizioni di applicazione, vedasi DTF 144 I 266). Il quesito di sapere se essi possano effettivamente avvalersi del citato disposto convenzionale e, quindi, presentare un ricorso in materia di diritto pubblico, più che dubbio, può rimanere irrisolto. Quand'anche ciò fosse il caso il gravame, per i motivi esposti qui di seguito, si rivela comunque infondato.

E. 2.3.1

Uno straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita familiare garantito dall' art. 8 CEDU a condizione di intrattenere una relazione stretta ed effettivamente vissuta con una

persona della sua famiglia che dispone di un diritto a soggiornare in maniera duratura in Svizzera (sentenze 2C_586/2020 del 26 novembre 2020 consid. 4.1 e rinvii). Le relazioni che permettono di fondare un diritto a un'autorizzazione di polizia degli stranieri in virtù dell' art. 8 CEDU sono innanzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni che vivono insieme (DTF 144 II 1 consid. 6.1 pag. 12 seg.; 135 I 143 consid. 1.3.2 pag. 146; sentenza 2C_401/2018 del 17 settembre 2018 consid. 6). Una persona straniera può tuttavia invocare l' art. 8 CEDU anche in relazione ad altri membri della famiglia che risiedono in Svizzera, segnatamente in presenza di uno stato di dipendenza particolare tra lui e i famigliari in questione, a motivo per esempio di una malattia o un handicap (DTF 144 II 1 consid. 6.1 pag. 12 seg.; sentenze 6B_639/2019 del 20 agosto 2019 consid. 1.3.2 e 2C_157/2018 del 28 maggio 2018 consid. 5.1).

E. 2.3.2

I ricorrenti 1 e 2, ossia gli adulti, non si trovano - e nemmeno l'hanno preteso e ancora meno dimostrato - in uno stato di dipendenza dai loro genitori che fruiscono (siccome cittadino svizzero e moglie di quest'ultimo) del diritto di risiedere in Svizzera. Nulla possono quindi dedurre dall' art. 8 CEDU . Per quanto riguarda i ricorrenti minorenni 3, 4 e 5, essi dipendono dai loro rispettivi padri. A questo proposito va precisato che l'argomento secondo cui il padre dei ricorrenti 3 e 4 (il quale non ha ricorso in queste sedi, di modo che nei suoi confronti la sentenza cantonale è cresciuta in giudicato) sarebbe tornato in Honduras e che non si avrebbero più sue notizie, costituisce un fatto nuovo (art. 99 cpv. 1 LTF ; su questa nozione e sulle condizioni di applicazione della norma, vedasi sentenza 2C_437/2019 del 25 novembre 2019 consid. 1.4) che non può essere considerato. Ciononostante nemmeno nei confronti dei ricorrenti minorenni è stato addotto e ancora meno dimostrato l'esistenza di uno stato di dipendenza, nel senso richiesto dalla prassi, nei confronti dei nonni. Premesse queste considerazioni, ne discende che su questo aspetto il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto.

E. 2.3.3

Per quanto concerne la questione del loro rinvio in patria, l'argomentazione dei ricorrenti, ai limiti dell'ammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF), non è all'evidenza idonea a dimostrare che l'apprezzamento effettuato al riguardo dalla Corte cantonale disattende il principio di proporzionalità. Al contrario la ponderazione svolta dalla citata autorità appare ad ogni modo corretta, motivo per cui si rinvia al pertinente considerando contenuto nella sentenza querelata (pag. 12 seg. consid. 5.3), al quale ci si allinea.

E. 3

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

E. 4.1

Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 4.2

La richiesta dei ricorrenti di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie, fissate comunque tenendo conto della loro situazione finanziaria, seguono quindi la soccombenza e

sono poste a carico dei ricorrenti 1 e 2, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).
Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.